



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N. 555-DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/6261-20

Roma, 22 dicembre 2020

OGGETTO: Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

Si trasmette, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, l'odierna direttiva del Gabinetto del Sig. Ministro, riguardante il Decreto-Legge 18 dicembre 2020, n. 172, che ha introdotto nuove restrizioni finalizzate a contenere la diffusione del virus e ad affrontare l'attuale fase pandemica.

Le SS.LL. vorranno prestare la massima attenzione nella predisposizione dei servizi anche all'esito delle riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e/o delle riunioni tecniche di coordinamento con le Forze dell'Ordine e gli altri attori della sicurezza territoriale.

A tal proposito, è opportuno sottolineare l'importanza del "Tavolo Tecnico" del Questore, organismo proprio dell'Autorità Tecnica di P.S., quale strumento generale di coordinamento tecnico delle attività delle Forze di Polizia.

I servizi in argomento, che dovranno prevedere la necessaria presenza di aliquote della Polizia Locale, devono essere particolarmente scrupolosi dal 24 dicembre al 6 gennaio, in considerazione delle significative limitazioni agli spostamenti tra Regioni e Comuni nei giorni festivi e prefestivi.

Specifici e articolati servizi dovranno essere svolti nelle principali arterie di traffico e nei vari nodi delle reti di trasporto.

Al riguardo si richiama la circolare nr. 555/O.P./0001976/2020/1 del 15 dicembre scorso.

Per le attività in argomento, si ribadiscono le indicazioni operative diramate con la circolare pari classifica nr. 5979 del 6 dicembre u.s.

Le SS.LL. sono, inoltre, invitate a sensibilizzare tutto il personale dipendente affinché svolga i propri compiti con l'attenzione doverosa nei confronti dei cittadini, soprattutto delle fasce deboli, che, a causa delle varie limitazioni, potrebbero avere bisogno di maggior aiuto e sostegno, nonché, in generale, con un approccio comprensivo ed improntato al buon senso.

Si confida nella puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

Gabrielli



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

e, per conoscenza:

AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI
PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE
SICILIANA PALERMO

AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI
POLIZIA STRADALE LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI
POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI
FRONTIERA LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI
POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA
POLIZIA DI STATO LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI REGIONALI E
INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA LORO SEDI

AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO DI
COORDINAMENTO DEI SERVIZI A CAVALLO E
CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO LADISPOLI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA
POLIZIA DI STATO LORO SEDI

AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO NAUTICO E
SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO LA SPEZIA

AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO ELETTRONICO
NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO NAPOLI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE
CRIMINE LORO SEDI

AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE E DI PERFEZIONAMENTO E DEI
CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI
STATO LORO SEDI

AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO-
LOGISTICI E PATRIMONIALI LORO SEDI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI	<u>SENIGALLIA</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	<u>LORO SEDI</u>
ALLA SEGRETERIA DEL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>SEDE</u>
ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA CON FUNZIONI VICARIE	<u>SEDE</u>
ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PREPOSTO ALL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E PLANIFICAZIONE	<u>SEDE</u>
ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	<u>ROMA</u>
ALLA SEGRETERIA DEL CAPO DELLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	<u>SEDE</u>



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ.

Roma, data del protocollo

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO S E D I

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI

TRENTO e BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

A O S T A

e, per conoscenza

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Segreteria del Dipartimento

S E D E

OGGETTO: Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

L'andamento ancora sostenuto della curva epidemiologica dei casi di COVID-19 e l'imminenza delle festività natalizie, tradizionalmente caratterizzate dall'aumento delle occasioni di convivialità e dell'affluenza di pubblico negli esercizi commerciali, potenziali fattori di diffusione del contagio, hanno determinato il Governo ad adottare un nuovo decreto-legge (n.172, del 18 dicembre 2020, pubblicato sulla G.U., S.G. n. 313 del 18 dicembre 2020) che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi all'attuale emergenza.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Ferme restando le disposizioni già introdotte dal decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, in materia di spostamenti sul territorio nazionale nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, il decreto-legge in esame, all'art. 1, comma 1, detta nuove prescrizioni che vengono a determinare, nell'arco temporale che va dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, il seguente quadro prescrittivo:

- a) nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 (vale a dire nei gg. 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, nonché 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021) si applicano sull'intero territorio nazionale le misure previste dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per la cosiddetta "area rossa", cioè i territori caratterizzati da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (scenario di tipo 4). Ne consegue che gli spostamenti, salvo quanto si dirà nel successivo punto c), sono consentiti ricorrendo le consuete cause eccezionali (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute), tutte attestabili tramite autodichiarazione;
- b) nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, si applicano sull'intero territorio nazionale le misure previste dall'art. 2 del citato d.P.C.M. per l'"area arancione", cioè i territori caratterizzati da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (scenario di tipo 3). Rispetto al divieto di mobilità intercomunale che vige nella cosiddetta area arancione, la disposizione consente, in via derogatoria, negli stessi suindicati giorni, gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini. Si osserva che la dimensione demografica è riferita al solo comune *a quo*, e non anche a quello *ad quem*, per il quale non ha dunque rilievo il dato demografico, mentre invece rileva, in senso ostativo allo spostamento, la circostanza che i comuni di destinazione abbiano la qualifica di capoluogo di provincia;
- c) inoltre, con riguardo all'intero territorio nazionale, nel periodo compreso tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05.00 e le ore 22.00 e nei limiti di due persone. Non vengono ricompresi, in tale limite numerico, i minori di 14 anni sui quali le persone interessate allo spostamento esercitano la potestà genitoriale e le persone disabili o non autosufficienti con esse conviventi.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Con riferimento a quest'ultima disposizione, si fa presente che, oltre allo spostamento per raggiungere l'abitazione privata di destinazione, deve intendersi consentito anche quello finalizzato al rientro presso la propria abitazione, domicilio o residenza, fermi restando i divieti di spostamento in orario serale e notturno.

In relazione agli spostamenti *sub b)* fuori dal proprio comune e *sub c)*, che possono avvenire nell'arco temporale tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, è appena il caso di precisare che la relativa ragione giustificativa potrà essere adottata tramite ricorso alla consueta modulistica di autodichiarazione, nella parte in cui si fa riferimento a "motivi ammessi dalle vigenti normative".

Atteso che l'art. 1, comma 2, del nuovo decreto-legge n. 172/2020 lascia invariato, dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, il quadro regolatorio consolidatosi a seguito dell'adozione dei diversi dd.P.C.M. attuativi, ne consegue che le misure anti-COVID che andranno osservate nel suddetto periodo e fino al 15 gennaio 2021, salvo modifiche, corrispondono a quelle adottate, da ultimo, con il d.P.C.M. del 3 dicembre 2020.

Nel rinviare, pertanto, alle indicazioni già fornite con le precedenti circolari illustrative e di commento, si richiama quanto sottolineato in merito alla circostanza che sia le limitazioni alla mobilità previste per i territori in area arancione, sia quelle stabilite per i territori in area rossa non si riflettono sull'esercizio di attività non espressamente oggetto di restrizioni in forza di specifiche disposizioni.

Considerato l'arco temporale di vigenza delle misure in esame, corrispondente al periodo natalizio, si ritiene, pertanto, opportuno ribadire che l'accesso ai luoghi di culto e la partecipazione alle funzioni religiose restano comunque consentite, ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. p) e q) del d.P.C.M. 3 dicembre 2020. Anche in questi casi troveranno peraltro applicazione i limiti orari imposti dal cosiddetto "coprifuoco".

Appare, altresì, utile confermare che sono consentiti, senza limiti di orario, gli spostamenti che si riconnettono ad attività assistenziali svolte, nell'ambito di un'associazione di volontariato, anche in convenzione con enti locali, a favore di persone in condizione di bisogno o di svantaggio. Conseguentemente, per lo spostamento legato a tali attività, potrà addursi a motivo giustificativo l'espletamento del servizio di volontariato sociale.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Si osserva, infine, che l'art. 1, comma 3, del decreto-legge in esame precisa opportunamente che le sanzioni previste dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, (convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n.35) si applicano, oltre che alle violazioni delle prescrizioni di cui al decreto-legge medesimo, anche a quelle commesse con riguardo al decreto-legge n.158/2020.

Si raccomanda la consueta puntuale attenzione nell'assicurare la predisposizione di efficaci servizi volti a garantire la corretta osservanza delle misure in argomento, in particolare per ciò che riguarda i controlli lungo le arterie di traffico e in ambito cittadino, al fine di prevenire possibili violazioni alle restrizioni alla mobilità ovvero situazioni di assembramento e di mancato rispetto del distanziamento interpersonale.

Si ringrazia per l'attenzione.

IL CAPO DI GABINETTO